



Spett.le
Servizio Gestione Rifiuti
della Regione Abruzzo
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

S. Giovanni Teatino, 2 luglio 2020
prot. 7454/20 NIB

Oggetto: procedimento riesame/rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale n. 10/10 del 4/8/2010 e s.m.i. - discarica per rifiuti non pericolosi in località "Casette di Grasciano" di Notaresco (TE).

La scrivente ha verificato che sul sito della Regione Abruzzo è stato caricato in data 23 giugno 2020 un atto dell'Area Tecnica della Direzione Centrale ARTA, recante "Parere conclusivo".

In data 16 giugno 2020 Codesto Servizio aveva fatto pervenire la versione definitiva - concordata con l'ARTA - del resoconto della riunione del 29 maggio 2020.

In essa si prevedeva la posposizione di detto parere alla trasmissione di un sintetico compendio sulle slide proiettate nella riunione, che risultavano esser state peraltro modificate dall'ARTA.

Di conseguenza, la scrivente ha trasmesso, con la massima sollecitudine possibile, la nota del 19 giugno 2020, n. 6989, illustrante le slide, le relative modifiche e le posizioni di cui alla riunione.

Spiace oggi constatare che il "Parere conclusivo" non prende in considerazione le illustrazioni in argomento, persino negandone la ricezione.

* * * * *

Con il che non si vuole sollecitare la concessione di nuovi termini all'ARTA per un ennesimo riscontro.

Si vuole piuttosto che Codesto Servizio possa e debba definitivamente comprendere il motivo per cui questa società ha più volte acclarato di non voler decampare dalla definitività degli apporti cristallizzati nella Conferenza di Servizi del 3 marzo 2020, conclusasi anche in forza del comportamento significativo delle varie articolazioni dell'ARTA.





Gli effetti negativi derivanti dalla concessione di ulteriori termini per l'espressione di pareri postumi sono infatti resi evidenti dalla dispersività dell'attuale interlocuzione, resa oltremodo difficoltosa dalle misure antipandemiche, dalle quali esita una generalizzata difficoltà, che può causare disorganicità nei tempi di risposta.

Il "Parere conclusivo" appare però in parte incoerente rispetto a quanto dichiarato e riconosciuto nella riunione del 29 maggio 2020.

A titolo esemplificativo, si consideri quanto espresso dall'ARTA in merito alla superficie impegnata:

1. nella conferenza del 3 marzo 2020 essa ha concorso all'esito positivo facendo comunque mancare sue motivate obiezioni. Del che non è a meravigliarsi, dato che gli elaborati erano a disposizione dell'Agenzia da ottobre 2019;
2. nell'interlocutoria del 10 aprile 2020, n. 16361 l'ARTA ha tardivamente, quanto erroneamente dubitato su una variazione delle superfici impegnate, vieppiù confondendola con una modifica sostanziale, come rilevato dalla scrivente con nota del 5 maggio 2020, n. 4841;
3. nella riunione del 29 maggio 2020, dopo aver proiettato una slide (inficiata da un errore materiale, rilevato nella sopra menzionata nota del 19 giugno 2020), ha concordato d'esser stata la questione chiarita, nel senso che rispetto al progetto originario, i nuovi elaborati hanno per completezza contabilizzato anche l'estensione delle particelle su cui già insistevano viabilità di accesso e spazi accessori;
4. dopo la riunione del 29 maggio 2020, ARTA ha trasmesso la slide proiettata, ma con una modifica, consistente nella frase "occorre chiarire in modo univoco le superfici e le particelle".
Pur sottacendo la palese contraddittorietà rispetto alle dichiarazioni rese nella riunione del 29 maggio, anche questa slide è affetta dall'errore materiale sopra cennato, consistente nell'aver incluso la particella catastale n. 156, che in realtà non è parte del progetto.
5. a detta richiesta, questa società ha comunque dato riscontro, con la ripetuta nota del 19 giugno 2020, n. 6989, nemmeno considerata nel "Parere conclusivo".

Orbene, con la presente si cercherà di riformulare in veste tabellare l'informazione di cui si tratta, peraltro già chiara.

Premesso che a seguito di vari frazionamenti catastali, non vi è più nominale corrispondenza tra le indicazioni confluite nell'AIA 10/10 e quelle degli elaborati assoggettati al procedimento di rinnovo, al fine di consentire un raffronto immediato, le due tabelle che seguono si riferiscono alla stessa identica superficie



impegnata, indicandola sia secondo il progetto approvato con AIA 10/10, che secondo gli elaborati presentati nel procedimento in itinere.

Nella prima colonna si riporta il Foglio catastale, nella seconda la particella, nella terza la superficie utilizzata (occupata dall'invaso e/o dall'area servizi e/o dal deposito delle terre di scavo).

Fg.	PART.LLA	SUP. UTILIZZATA (mq)	UTILIZZO
3	7 (parte)	32.895	INVASO DISCARICA (primo lotto) DEPOSITO TERRE EROCCE DA SCAVO
3	31	4.130	INVASO DISCARICA (parte primo lotto e secondo lotto) e SERVIZI
3	136 (parte)	624	SERVIZI
3	47 (parte)	19.968	INVASO DISCARICA (secondo lotto)
3	48	108	SERVIZI
TOTALE		57.725	

tab. 1: superfici impegnate secondo il progetto approvato con AIA 10/10

Fg.	PART.LLA	SUP. UTILIZZATA (mq)	UTILIZZO
3	31	4.130	INVASO DISCARICA (parte primo lotto e secondo lotto) e SERVIZI
3	136 (parte)	624	AREA SERVIZI
3	147	19.968	INVASO DISCARICA (secondo lotto)
3	154 (parte)	8.437	DEPOSITO TERRE E ROCCE DA SCAVO
3	155	24.566	INVASO DISCARICA (primo lotto e parte secondo lotto) E SERVIZI
TOTALE		57.725	

tab. 2: superfici impegnate secondo gli elaborati presentati nel procedimento di rinnovo

Come si vede, la superficie è rimasta invariata e risulta complessivamente pari a **57.725 mq.**

Negli elaborati presentati al rinnovo, per completezza di informazione si è indicata una ulteriore estensione superficiera, pari a 25.292,72 mq (portando il totale a 83.017,72 mq).

Benvero, tale indicazione non esita da un allargamento del sito impiantistico.

Infatti, quanto a 18.330 mq, trattasi della stessa, identica strada di accesso prevista nel progetto autorizzato con AIA 10/10, ma la cui estensione non era stata a suo tempo contabilizzata. Si aggiunge che, nell'attualità, in Catasto detta strada è inglobata nella medesima particella su cui si trova il deposito delle terre da scavo.

Quanto a 6.962,72 mq, trattasi di superfici relative a servizi (pesa, uffici, spogliatoi ed altri accessori) incluse nell'AIA 1/14, che restano in essa comprese e con essa autorizzate, e che ovviamente non vengono "trasferite" nell'AIA 10/10, pur potendone la scrivente fruire, vieppiù quale unico soggetto titolare di entrambe le autorizzazioni.

Per comodità, la tabella seguente reca tutte le superfici di cui si è detto, evidenziandosi in **neretto** quelle pertinenti all'AIA 1/14 ed in **rosso** le superfici relative alla viabilità non contabilizzate nell'AIA 10/10.



Fg.	PART.LLA	SUP. UTILIZZATA (mq)	UTILIZZO
3	7 (parte)	4.173,72	UFFICIO PESA - SPOGLIATOIO e SERVIZI e TRATTO INIZIALE VIABILITA' DI ACCESSO
3	31	4.130	INVASO DISCARICA (parte primo lotto e secondo lotto) e SERVIZI
3	136	2.789	SPOGLIATOIO e SERVIZI - UFFICI
		624	AREA SERVIZI
3	147	19.968	INVASO DISCARICA (secondo lotto)
3	154	18.330	VIABILITA' DI ACCESSO
		8.437	DEPOSITO TERRE E ROCCE DA SCAVO
3	155	24.566	INVASO DISCARICA (primo lotto e parte secondo lotto) E SERVIZI
	TOTALE	83.017,72	

tab. 3: superfici complessivamente utilizzate

* * * * *

E' altresì esemplificativo quanto suggerito dall'ARTA in merito al pacchetto di chiusura:

1. nella conferenza del 3 marzo 2020 essa ha analogamente concorso all'esito positivo;
2. nell'interlocutoria del 10 aprile 2020, n. 16361, ha ricordato che nell'AIA 10/10 vige una prescrizione a tenore della quale "la barriera di copertura finale della discarica viene approvata nelle more dell'applicazione di una apposita direttiva regionale che regolamenti la tematica in questione";
3. nella riunione del 29 maggio 2020, essa Agenzia ha esordito affermando che gli aspetti relativi ai "volumi di abbancamento dei rifiuti", alla "subsidenza" ed alle "caratteristiche costruttive dell'impianto" erano state esaustivamente superate.
A riprova, ha proiettato una slide il cui contenuto è stato riprodotto nella nota di questa società del 19 giugno 2020, n. 6989;
4. senza avvertire, la stessa ARTA ha poi però apportato alla slide una modifica, con la quale ha aggiunto un'amplissima clausola di riserva: "Nel parere finale ARTA proporrà alcune prescrizioni tecniche al SGR su questi e su altri aspetti tecnici";
5. nel "parere Conclusivo" si suggerisce di prescrivere un aggiornamento al "progetto del capping" sulla scorta della DGR 140/17, che avrebbe stabilito l'inammissibilità di pacchetti di chiusura alternativi al D.LGS. 36/03.

Anche in questo caso, i passaggi successivi alla Conferenza non paiono lineari.

L'ARTA, infatti, nell'aver dichiarato il superamento delle sue osservazioni nella riunione del 29 maggio 2020 non ha potuto non tener conto della specifica obiezione di cui alla nota di questa società del 5 maggio 2020, n. 4841, ove si evidenziava che la D.G.R. del 6 aprile 2017, n. 140, ha ad oggetto solo le discariche dismesse.

* * * * *

Alcuni passaggi del "Parere conclusivo" sembrano più frutto di posizioni teoriche, che di una specifica disamina del progetto, in quanto concretamente



scollegate dall'opera (già integralmente eseguita ed in fase di gestione operativa) e non solo dagli approfondimenti condotti nella riunione del 29 maggio 2020.

Ci si riferisce:

I

alla proposta di prescrizione relativa alla piazzola di carico del percolato

L'Arta suggerisce di prescrivere l'impermeabilizzazione, la cordolatura, la copertura di detta area, dotandola di un pozzetto cieco di raccolta degli eventuali sversamenti.

Ma come previsto in progetto, l'area di carico del percolato è già stata realizzata su una piazzola in cls impermeabilizzata, cordolata con elementi in cls in opera.

Gli elaborati danno altresì conto del fatto che la piazzola è stata realizzata con opportune pendenze, adducendo ad un pozzetto di raccolta, non "cieco", come riduttivamente immaginato da ARTA.

Da questo, infatti, vi è un rilancio all'interno degli appositi serbatoi di stoccaggio.

Il paradosso è che sulla loro funzione si è incentrata anche la riunione del 29 maggio 2020.

Ed i relativi elaborati già mostravano in maniera irrefutabile il collegamento con la piazzola.

Per quanto possa occorre si rimarca che le pendenze ed il sistema di collegamento appena descritti rendono inutile ogni aspetto della proposta di prescrizione, compresa la copertura;

II

al suggerimento relativo al serbatoio di benzina

E' stato già precisato durante l'incontro del 29 maggio 2020 che la benzina è contenuta all'interno di una tanica da 20 lt, omologata per liquidi infiammabili, custodita all'interno del locale magazzino, in vasca di contenimento ubicata su pavimentazione impermeabile.

Essa alimenta gli utensili per la manutenzione del verde.

Durante la riunione anzidetta è stata constatata la sua irrilevanza.

* * * * *

Si coglie l'occasione per ribadire che per il gasolio è contenuto in un serbatoio della capacità di 9 mc, dotato di copertura e bacino di contenimento, posizionato sull'area servizi realizzata con massetto in cls impermeabile e munita di rete di raccolta che convoglia le acque meteoriche ed eventuali spanti al sistema di trattamento, costituito da fasi di sedimentazione, disoleatura, disinfezione e filtrazione con finissaggio a carboni attivi.

Per quanto sopra, considerato che le operazioni di carico/scarico si effettuano proprio sull'area servizi, non si è ravvisata la necessità di realizzare una cordolatura ed un pozzetto cieco di raccolta.

* * * * *

In riferimento ai Codici EER, per quanto nel "Parere conclusivo" l'ARTA si sia rimessa alle determinazioni di Codesto Servizio, le sue "proposte di



prescrizione” per la gran parte risultano iterative di disposizioni normative, fatta eccezione per il riferimento alla Linea Guida ISPRA, nella parte in cui, fra l’altro, viola la tabella 5 richiamata dall’art. 6 del menzionato decreto ministeriale 27 settembre 2010.

* * * * *

La scrivente ritiene di aver lealmente collaborato nell’illustrazione del progetto, fin oltre la definitiva e positiva disamina in Conferenza di Servizi.

Allo stato è necessario formalizzare di non voler assecondare altra attività procedimentale.

In particolare si ricorda che, in armonia con l’iter del 2010, sulla base delle indicazioni emerse nella riunione del 4 luglio 2019, gli aspetti relativi alla stabilità sono stati illustrati e considerati nel modulo A.I.A.

Avendo l’ARTA accampato di non essere sul punto competente – e fatto salvo l’assenso da essa reso nella conferenza del 3 marzo 2020 – questa società, per trasparenza e tuziorismo, ha altresì trasmesso i relativi elaborati al Servizio del Genio Civile di Teramo.

In tal modo, con la concordata comunicazione del 1 giugno 2020, n. 5996, si sono già realizzati direttamente gli effetti tipici della sfera di cognizione del Genio Civile.

Codesto Servizio è dunque in condizione di definire il procedimento di rinnovo, aggiornando per quanto di ragione le condizioni di esercizio di cui all’AIA 10/10.

In attesa di sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

DECO S.p.A.